



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1549**

### **Nomina delle Commissioni esaminatrici per lo svolgimento delle prove valutative per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari per il biennio 2021-2022**

L'OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (di seguito “TUF”) e successive integrazioni e modificazioni;

VISTI in particolare gli articoli 18-*bis*, comma 1, 18-*ter*, comma 2 e 31, commi 4 e 5, del predetto decreto legislativo;

VISTO il decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472, e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità dei promotori finanziari (oggi “consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede”) per l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari (“oggi albo unico dei consulenti finanziari”);

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2008, n. 206, e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari (oggi “albo unico dei consulenti finanziari”);

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 aprile 2012, n. 66, e successive modificazioni, di adozione del regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria;

VISTO il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modificazioni (nel seguito “Regolamento Intermediari”) recante norme di attuazione del TUF, in materia di intermediari e, in particolare, gli articoli 149, comma 3 e 150, comma 2, del predetto Regolamento Intermediari che, nel demandare all'Organismo la definizione della cause di incompatibilità dei componenti delle Commissioni esaminatrici di cui OCF si avvale nell'organizzazione e valutazione della prova valutativa, ne stabilisce i criteri di composizione e nomina;

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008 che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell'APF, ridenominato “Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari”, in breve “OCF”, per effetto della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (c.d. legge di stabilità per il 2016);

VISTO il protocollo d'intesa tra la Consob e l'OCF del 10 agosto 2018 stipulato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e approvato con provvedimenti del 24 maggio 2018 e del 28 maggio 2020 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob (nel seguito "Regolamento interno"), ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF e in particolare le disposizioni di cui al Capo VI del Titolo II della Parte III del Regolamento interno contenenti, altresì, agli articoli 46 e 50 la disciplina della prova valutativa a distanza;

VISTI altresì gli articoli 48 e 49 del predetto Regolamento interno contenenti la disciplina dei requisiti di onorabilità, professionalità ed esperienza professionale nonché la definizione delle cause di incompatibilità dei componenti effettivi e supplenti delle Commissioni esaminatrici;

VISTA la propria delibera n. 985 del 18 dicembre 2018, recante "Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari", come integrata e modificata con delibera n. 1135 del 27 giugno 2019 e con delibere n. 1354 del 29 aprile 2020 e n. 1383 del 4 giugno 2020;

VISTO altresì che l'articolo 11, comma 2, della predetta delibera n. 985 del 18 dicembre 2018 e ss. mm. ii. prevede la nomina di Commissioni esaminatrici aggiuntive sulla base delle esigenze di carattere organizzativo determinate dal numero dei candidati ammessi a svolgere la prova valutativa eventualmente indetta a distanza al verificarsi di situazioni tali da non consentire l'organizzazione e/o l'espletamento della prova informatica in aula in considerazione di eventi di carattere oggettivamente straordinario o emergenziale accertati da un'autorità competente;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina di Commissioni esaminatrici per il biennio 2021-2022 per lo svolgimento delle prove valutative indette dall'Organismo per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari e delle prove valutative dedicate alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del RUI;

CONSIDERATE le designazioni provenienti ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lett. b) e c) del Regolamento interno e la documentazione depositata per le candidature a componente delle Commissioni esaminatrici;

VALUTATA positivamente la sussistenza dei requisiti per la nomina a componente ordinario e Presidente delle Commissioni esaminatrici dell'OCF previsti dal citato Regolamento Intermediari e dal Regolamento interno in capo ai soggetti nominati nella presente delibera;

ACCERTATA altresì l'inesistenza di cause di incompatibilità per la nomina in capo ai predetti soggetti;

DELIBERA:

Commissioni esaminatrici per il biennio 2021-2022

Art. 1.

*(Commissioni esaminatrici per lo svolgimento della prova valutativa in aula)*

1. Le Commissioni esaminatrici delle sedi di Milano, Roma, Palermo e Venezia per l'espletamento della prova valutativa per l'iscrizione nelle sezioni dell'albo unico dei consulenti finanziari relative alle persone fisiche, di cui agli articoli 149 e 150 del Regolamento Intermediari adottato con



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, per il biennio 2021 - 2022, sono costituite dai seguenti membri:

Commissione esaminatrice n. 1, presso la sede di Milano:

componenti effettivi: Luca Stefano Francesco Brambilla (Presidente); Giuseppe Desiderato; Cecilia Granato;

componenti supplenti: Umberto Carugati (Presidente); Riccardo Puglisi; Corrado Bongiovanni.

Commissione esaminatrice n. 2, presso la sede di Roma:

componenti effettivi: Rocco Ciciretti (Presidente); Nicola Borri; Mario Martino;

componenti supplenti: Allegra Piccini (Presidente); Paolo Porchia; Roberto Di Conza.

Commissione esaminatrice n. 3, presso la sede di Palermo:

componenti effettivi: Pietro Maria Aiello (Presidente); Brunella Russo; Alfredo Rizzo;

componenti supplenti: Giovanni Chinnici (Presidente); Rosa Albanesi; Antonio Fricano.

Commissione esaminatrice n. 4, presso la sede di Venezia:

componenti effettivi: Giuseppe Ferrante (Presidente); Ugo Rigoni; Alberto Rampazzo;

componenti supplenti: Mario Galiano (Presidente); Antonio Proto; Antonio Scarpa.

Art. 2

*(Commissioni esaminatrici per lo svolgimento della prova valutativa a distanza)*

1. Lo svolgimento delle prove valutative a distanza per l'iscrizione nelle sezioni dell'albo unico dei consulenti finanziari relative alle persone fisiche, di cui agli articoli 149 e 150 del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, per il biennio 2021-2022, è presieduto dalle seguenti Commissioni esaminatrici:

Commissioni esaminatrici nn. 1, 2, 3 e 4 di cui al precedente articolo 1;

Commissione esaminatrice n. 5 (aggiuntiva):

componenti effettivi: Fabrizio Antolini (Presidente); Pasquale Cirillo; Nicola Candido;

componenti supplenti: Alessandra Carleo (Presidente); Angela Maria Carozzi; Luca Rivetta.

2. La Commissione esaminatrice prevista per ogni giornata d'esame stabilita dal calendario delle prove valutative a distanza sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet dell'OCF ([www.organismocf.it](http://www.organismocf.it)).

3. L'OCF si riserva la possibilità di nominare ulteriori Commissioni esaminatrici aggiuntive in considerazione delle esigenze di carattere organizzativo determinate dal numero dei candidati ammessi a svolgere la prova a distanza.

4. Il Responsabile dell'Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma o di Milano svolge le funzioni di segretario delle Commissioni esaminatrici. In caso di assenza o impedimento, lo svolgimento dei compiti di segretario può essere delegato ad un collaboratore.

Art. 3

*(Altre disposizioni)*



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei **Consulenti Finanziari**

1. La presente delibera è pubblicata sul sito internet dell'OCF ([www.organismocf.it](http://www.organismocf.it)).

Roma, 17 dicembre 2020

FIRMATO DIGITALMENTE  
Il Presidente  
*Carla Bedogni Rabitti*